

1) TRATTATO DI AMICIZIA E DI ALLEANZA
FRA IL REGNO DI BULGARIA ED IL REGNO DI SERBIA

29 FEBBRAIO 1912

Sua Maestà il Re Petar I di Serbia e Sua Maestà Ferdinand I zar dei Bulgari, convinti della identità di interessi e della sorte dei loro Stati e dei due popoli fratelli, il serbo e bulgaro, e decisi di tutelare insieme colle forze unite i loro interessi, col pensiero rivolto al progresso dei popoli, hanno stipulato quando segue:

art. 1) Il Regno di Bulgaria ed il Regno di Serbia si garantiscono reciprocamente l'indipendenza dello Stato e l'integrità del rispettivo territorio e a questo fine si obbligano, in modo assoluto e senza limiti, di prestarsi appoggio reciproco con tutte le rispettive forze qualora uno di essi fosse attaccato da uno o più Stati stranieri.

art. 2) Le parti contraenti si obbligano di appoggiarsi reciprocamente con tutte le rispettive forze nel caso che qualunque Potenza cercasse di annettere, occupare oppure conquistare colle armi, anche solo temporaneamente, qualunque regione della penisola balcanica che si trova ora sotto il governo turco, qualora una delle parti contraenti considerasse questo fatto come lesivo dei propri interessi vitali e come casus belli.

art. 3) Le parti contraenti si impegnano di non concludere la pace se non insieme e di reciproco accordo.

art. 4) Al fine di attuare in modo concreto l'accordo ed in armonia allo scopo sarà conclusa una convenzione militare nella quale si prevederà minutamente anche ciò che ogni parte contraente deve fornire nel caso di guerra e tutto quanto dal punto di vista organico, militare, dislocazione e mobilitazione dell'esercito e reciproci rapporti fra i Comandi Supremi, si deve stabilire nel tempo di pace per la preparazione della guerra e per la favorevole condotta della guerra. La convenzione militare sarà stipulata secondo questi criteri. Per iniziare i lavori di questa convenzione è fissato un termine massimo di 24 giorni dalla firma della presente e per la elaborazione si lascia un termine massimo di due mesi.